

ASSOCIAZIONE LA NUOVA GERUSALEMME

+

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1 - E' costituita la

"ASSOCIAZIONE LA NUOVA GERUSALEMME E.T.S. ",

nel prosieguo indicata anche come "ASSOCIAZIONE".

L'Associazione è apartitica, senza alcuno scopo di lucro ed aperta a tutti coloro che, condividendo le motivazioni e gli scopi dell'Associazione, ed essendo in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, intendano aderirvi.

La durata dell'Associazione è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31.12.2050.

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Nebbiuno, per ora in Via Valcabbia 15

Art. 3 - Le finalità dell'Associazione sono le seguenti:

- offerta di accoglienza ed aiuto a persone in difficoltà, ed in particolare alle donne ed ai minori vittime di violenza, finalizzati all'assistenza ed al reinserimento delle medesime;
- promozione di attività di servizio e di volontariato in difesa ed a sostegno dei deboli, vittime del disadattamento, dell'emarginazione e della solitudine;
- promozione di attività culturale e di tipo educativo-ricreativo in collaborazione con Istituzioni ed Enti del territorio

Per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione potrà, tra l'altro:

- gestire servizi residenziali, diurni, domiciliari ed interventi assistenziali ed educativi, stipulando contratti e convenzioni sotto qualsiasi forma prevista dalla legge per l'erogazione di servizi di natura socio assistenziale ed educativa a privati ed enti pubblici;
- ricevere donazioni, contributi e sussidi per lo svolgimento della propria attività da soggetti pubblici e privati;
- promuovere e gestire campagne di informazione e sensibilizzazione;
- promuovere e gestire corsi di formazione, anche mediante contributi della CEE, di enti pubblici e privati;
- promuovere e gestire tirocini di formazione in collaborazione con enti pubblici

- Accoglienza e sostegno di donne vittime di violenza e degli eventuali loro figli, per offrire loro un alloggio sicuro e un percorso protetto finalizzato al reinserimento sociale in collaborazione con enti e istituzioni del territorio
- Supporto e sostegno economico di donne vittime di violenza già reinserite socialmente, per aiutarle a raggiungere l'autonomia abitativa, lavorativa e finanziaria
- Progetti e iniziative di informazione e sensibilizzazione sulla violenza di genere, e più specificatamente sulla violenza domestica contro le donne, in collaborazione con enti, associazioni, scuole e istituzioni: eventi pubblici, spettacoli teatrali, incontri di testimonianza, campagne di comunicazione anche digitale
- Eventi, incontri e percorsi di prevenzione della violenza nelle relazioni affettive e di promozione della parità di genere anche in collaborazione con istituti scolastici
- Progetti, eventi e iniziative di sensibilizzazione sulla violenza domestica contro le donne e di promozione della parità di genere in collaborazione con enti, associazioni e istituzioni della Chiesa Cattolica e/o di altre confessioni religiose
- Supporto e sostegno economico di persone e famiglie in condizioni di fragilità sociale, psicologica e lavorativa
 - svolgere tutte quelle attività che fossero ritenute dal Consiglio Direttivo utili od opportune per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4 - Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diventano di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Durante la vita dell'associazione, non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

Art. 5 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

SOCI

Art. 6 - Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne vogliono condividere da vicino gli obiettivi, o che intendano svolgere opera di collaborazione nell'Associazione o promuoverne ed incrementarne l'attività, i quali abbiano presentato domanda di ammissione, accettata dal Consiglio Direttivo con decisione inappellabile e senza obbligo di motivazione, ed abbiano provveduto al versamento della quota annua associativa.

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti della Associazione;
- c) a versare la quota associativa.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dalla Associazione;
- b) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.

La quota sociale è intrasmissibile, sia per atto tra vivi che per causa di morte, e non è rivalutabile.

I Soci, che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno, saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 7 - La qualità di socio si perde per dimissioni e per morosità. In ogni caso di cessazione del rapporto sociale, al socio che recede dall'Associazione non spetterà alcun rimborso per le quote o contributi versati.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 - Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci, formata da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa;
- b) il Consiglio Direttivo, composto da sette membri eletti dall'Assemblea dei Soci, secondo quanto previsto dal successivo art. 9;
- c) l'Organo di Controllo, qualora sia obbligatorio in base all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Essi durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e comunque per non più di tre anni, salvo decesso o dimissioni da darsi con preavviso di mesi uno.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea Annuale.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario.

L'attività svolta dai membri del Consiglio e dai soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali beneficiari. Ad essi possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci

Art. 10 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente: in assenza sia del Presidente che del Vice Presidente dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, fatte salve le specifiche attribuzioni dell'Assemblea. Esso quindi, tra l'altro, cura l'esecuzione dei programmi e delle iniziative approvate dall'Assemblea dei Soci; predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; stabilisce il regolamento di funzionamento dell'Associazione.

Art. 12 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Tesoriere amministra i fondi dell'Associazione ed è tenuto, ogni qualvolta gliene si faccia richiesta, a dar conto del proprio operato sia ai componenti dell'Organo di Controllo sia ai membri del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere potrà procedere a pagamenti solo in esecuzione di specifiche delibere del Consiglio Direttivo fatti salvi i casi di comprovata urgenza e di necessario immediato intervento.

Il Segretario dovrà provvedere alla regolare tenuta dei registri dell'Associazione e dovrà pure presenziare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo nonché a quelle dell'Assemblea dei Soci onde redarre i relativi verbali assembleari; solo per tale secondo compito potrà, in caso di assenza od impedimento, essere sostituito da un Consigliere o da un semplice socio nominato nell'occasione dal Presidente.

ASSEMBLEE

Art. 13 - I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

Art. 14 - L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, previa determinazione della loro durata in carica, e dell'Organo di Controllo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e Statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

Art. 15 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Art. 16 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza sia del Presidente che del Vice Presidente l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, ed inviato in copia ai soci assenti entro trenta giorni dalla data dell'assemblea.

Art. 17 - Le assemblee sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, le assemblee sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 18 – L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

SCIoglimento

Art. 19 - Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

CONTROVERSIE

Art. 20 - Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio arbitrale, composto da un arbitro nominato da ciascuna delle parti; gli arbitri così nominati nomineranno un altro arbitro con funzioni di Presidente: in caso di disaccordo, la nomina del Presidente verrà demandata al Presidente del Tribunale della sede legale. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma 5 D.Lgs 117/17 e da imposta di registro ai sensi del citato articolo 82 comma 8 dello stesso D.Lgs.